## Anna Berti Suman<sup>(\*)</sup>

# TRA INCERTEZZE E FERVORE GIUDIZIARIO: VERSO IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO CLIMATICO?

ABSTRACT: This contribution analyses a recent decision issued on 24 February 2021 by the Italian Supreme Court of Cassation (Corte Suprema di Cassazione, ordinance n. 5022/21) which recognizes the existence of a situation of environmental degradation in the country of origin as a ground to secure humanitarian refuge to a person from Niger seeking international protection. The decision offers an excellent opportunity to discuss the evolving phenomenon of climate migration, the legal uncertainties surrounding this profile and the situation of vulnerability that all this entails. The contribution explores: climatic factors interplay with individual and group decisions to undertake a migration; climatic factors as factors aggravating pre-existing situations of vulnerability, through the eyes of a court; the criticalities of the Italian and European legal system vis-à-vis evolving jurisprudential innovation.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Avanzamenti giurisprudenziali in Italia sullo *status* di rifugiato climatico. – 3. Analisi dell'ordinanza n. 5022/21 della Corte di Cassazione. – 4. Riflessioni conclusive.

#### 1. — Introduzione.

Oggi siamo di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi e devastanti. Sono frequenti i fatti di cronaca che testimoniano i costi sociali ed economici di eventi causati dal cambiamento climatico, come alluvioni e ondate di calore. La letteratura scientifica ha dimostrato come il cambiamento climatico giochi un ruolo determinante nell'influenzare gli schemi migratori. Da alcuni anni, si sta parlando delle migrazioni connesse a fattori climatici che stanno già diventando, e diventeranno, sempre di più un fenomeno con

<sup>(\*)</sup> Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, Ispra, Italia.

conseguenze sociali, economiche e persino giuridiche notevoli<sup>(1)</sup>. La mobilità indotta da fattori climatici si riferisce agli spostamenti umani volontari (dunque di "migranti") e *forzati* (dunque di "rifugiati") <sup>(2)</sup> indotti dai cambiamenti climatici antropogenici. La terminologia "sfollati climatici" si riferisce genericamente a persone che si spostano all'interno o all'esterno del proprio paese in risposta a fattori di stress climatico e va oltre la controversa dicotomia "migrante-rifugiato" <sup>(3)</sup>. Queste persone appartengono alla più ampia categoria di soggetti colpiti dal cambiamento climatico, con diversi gradi di vulnerabilità al rischio climatico, a seconda che siano più o meno esposti ad esso e possano contare o meno su strategie di adattamento a livello individuale e collettivo.

Queste forme di mobilità sono state collegate al degrado ambientale da decenni<sup>(4)</sup>. Per esempio, gli esperti hanno confermato l'esistenza di un collegamento tra i cambiamenti climatici e l'aumento dei conflitti<sup>(5)</sup>, a loro volta causa di migrazioni. La letteratura scientifica è però divisa sul tema a causa della complessità e della natura multi-causale della mobilità climatica<sup>(6)</sup>. Mancano, inoltre, metodologie concordate e dati affidabili, soprattutto dalle "periferie" del mondo, essenziali al fine di inquadrare il fenomeno e

<sup>(1)</sup> Si v. World Bank, A wicked problem: controlling global climate change, in www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/30/a-wicked-problem-controlling-global-climate-change e The UK Government Office for Science, Foresight: migration and global environmental change, in assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\_data/file/287717/11-1116-migration-and-global-environmental-change.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> La suddetta distinzione netta è tuttavia discutibile come argomentato nella letteratura, si veda F. Rosignoli, *Environmental justice for climate refugees*, Routledge, Milton Park, Abingdon-on-Thames, 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> A. BALDWIN, C. FRÖHLICH, D. ROTHE, From climate migration to Anthropocene mobilities: shifting the debate, in Mobilities 14(3), 2019, p. 289 ss.

<sup>(4)</sup> W. Vogt, Road to Survival, in L. Robin, S. Sörlin, P. Warde, The Future of Nature: Documents of Global Change, Yale University Press, 1948, p. 187.

<sup>(5)</sup> C.P. KELLEY, S. MOHTADI, M.K. CANE, R. SEAGER, Y. KUSHNIR, Climate change in the fertile crescent and implications of the recent Syrian drought, in Earth, Atmosphere and Planetary science 112(11), 2015, p. 3241 ss.

<sup>(6)</sup> A. BALDWIN, C. METHMANN, D. ROTHE, Securitizing 'climate refugees': the futurology of climate-induced migration, in Critical Studies on Security 2(2), 2014, p. 121 ss.

le sue possibili evoluzioni<sup>(7)</sup>. Dati ufficiali della Banca Mondiale prevedono che entro il 2050, 143 milioni di persone potrebbero abbandonare l'Africa subsahariana, dell'Asia meridionale e dell'America Latina per spostarsi in luoghi più ospitali e meno vulnerabili al cambiamento climatico<sup>(8)</sup>. Mentre tali numeri si riferiscono a nuovi spostamenti in reazione a un disastro improvviso, le previsioni relative a eventi a insorgenza lenta come la siccità rimangono incerte.

Anche in Europa, gli impatti dei cambiamenti climatici sono evidenti. Studi dimostrano come le ondate di calore in Europa siano aumentate in frequenza e intensità negli ultimi quattro decenni<sup>(9)</sup>, trasformando l'Europa in un *hotspot* per le ondate di calore<sup>(10)</sup>. Secondo le proiezioni, la siccità e le temperature estreme registrate in Europa nell'estate del 2022 sembrano solo un avvertimento per scenari futuri più cupi<sup>(11)</sup>. L'estate 2021 è stata, invece, caratterizzata dall'intensità delle inondazioni causate da forti piogge che hanno colpito improvvisamente la Germania e i paesi limitrofi, causando morti e sfollati<sup>(12)</sup>. Gli scienziati del clima hanno evidenziato come questi eventi siano una prova tangibile del cambiamento climatico.

Nel quadro di questa situazione complessiva, i c.d. "sfollati climatici" vengono raramente tutelati perché a livello internazionale e nazionale non esistono norme che definiscono e disciplinano tale categoria di soggetti, il che rischia di aumentarne la vulnerabilità già accentuata. Per esempio, la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 1951 non contempla tale

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> R. McLeman, F. Gemenne, Routledge Handbook of Environmental Displacement, Routledge, Milton Park, Abingdon-on-Thames, 2018.

<sup>(8)</sup> R. Kanta Kumari et al., *Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration*, World Bank, Washington, DC, 2018, in *hdl.handle.net/10986/29461*.

<sup>(9)</sup> E. Rousi, K. Kornhuber, G. Beobide-Arsuaga, F. Lou, D. Coumou, Accelerated western European heatwave trends linked to more-persistent double jets over Eurasia, in Nature Communications 13(3851), 2022.

<sup>(10)</sup> Si v. www.nytimes.com/2022/07/19/climate/europe-heat-wave-science.html.

 $<sup>^{(11)}</sup>$  Si v. www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2021/oct/14/climate-change-happening-now-stats-graphs-maps-cop26.

 $<sup>^{(12)}</sup>$  Si v. www.theguardian.com/environment/2021/jul/16/climate-scientists-shocked-by-scale-of-floods-in-germany.

figura. Nemmeno nella normativa italiana vi è il riconoscimento di siffatta categoria, sebbene esista la possibilità di fare ricorso a un permesso temporaneo per calamità naturale<sup>(13)</sup> (molto diverso però dalla protezione stabile come "rifugiato climatico" auspicata da letteratura ed esperti del settore). Inoltre, come si argomenta nei prossimi paragrafi, i tribunali italiani si stiano mostrando creativi nell'accordare protezione a soggetti in situazioni di disagio causato dal cambiamento climatico.

## 2. — Avanzamenti giurisprudenziali in Italia sullo status di rifugiato climatico.

Il presente contributo analizza un recente arresto giurisprudenziale (14) accolto con un certo risalto mediatico (15) che è utile al fine di discutere il fenomeno ancora poco compreso della migrazione climatica e la situazione di vulnerabilità che il mancato riconoscimento di tale figura comporta. La pronuncia è un'opportunità per riflettere sul regime incerto che circonda la protezione per motivi climatici di rifugiati che arrivano in Italia e in Europa (soprattutto o anche) come sfollati climatici. La decisione in commento permette, infatti, di soffermare l'attenzione: (1) sul peso che ha il fattore climatico nella scelta di un singolo individuo o di un gruppo di individui di intraprendere una migrazione; (2) sul fattore climatico come elemento aggravante situazioni preesistenti di vulnerabilità sia prima dell'inizio di una rotta migratoria (per esempio, come acceleratore di conflitti e di situazioni di povertà e marginalizzazione) sia durante o alla fine del percorso migratorio (si pensi ai campi profughi sotto stress idrico o alluvionale, alle situazioni precarie nei paesi di destinazione); (3) sulle criticità del sistema italiano ed

<sup>(13)</sup> C. SCISSA, La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2021, 1, p. 137 ss.

<sup>(14)</sup> Cass. (ord.), 24 febbraio 2021, n. 5022, in Ced Cassazione.

<sup>(15)</sup> Si vedano, per esempio: www.aics.gov.it/oltremare/articoli/pianeta/rifugiati-climatici-e-ambientali-arriva-il-riconoscimento-giuridico-in-italia/; www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/protezione-umanitaria-disastro-ambientale-niger/; www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/05/rifugiati-ambientali-deve-essere-riconosciuto-il-diritto-a-chi-fugge-dal-disastro-ecologico/6859558/.

europeo di accoglienza nonché del quadro giuridico nazionale e internazionale di disciplinare la figura dello "sfollato climatico", sia nella gestione dei flussi che nella definizione della protezione.

Oggetto di analisi è l'ordinanza n. 5022 del 2021 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto protezione a un cittadino proveniente dal Delta del Niger, sancendone lo *status* di "rifugiato climatico". Il caso riguardava un cittadino proveniente dal Delta del Niger al quale era stata negata la protezione umanitaria richiesta per essere fuggito da un conflitto armato. Il Tribunale di merito aveva invece accertato che la situazione di provenienza del cittadino del Niger era tale da integrare un disastro ambientale.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza qui analizzata individua i criteri per il riconoscimento della protezione umanitaria non solo quando vi è una situazione di conflitto armato ma anche quando a porre a rischio il «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» siano situazioni come un disastro ambientale (definito *ex* 452-*quater* c.p. (16)), il cambiamento climatico e l'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali. Tali situazioni vengono riconosciute dalla Corte come idonee ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di violazione tanto da impedire un'esistenza dignitosa. Al di sotto di tale soglia limite, scatterebbe il diritto all'accoglienza dello straniero garantito dall'art. 10 della Costituzione italiana (difatti, recita tale articolo, «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica»).

Pertanto, la Corte argomenta che, nel decidere se concedere protezione umanitaria a un soggetto richiedente asilo, il giudice deve verificare che tale limite minimo fondante la dignità personale sia garantito nel paese d'origi-

<sup>(16)</sup> Per tale si intenda, alternativamente, secondo la definizione fornita nel diritto nazionale dall'art. 452-quater c.p., la «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema», ovvero la «alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali», o ancora «l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo».

ne del richiedente. La suddetta valutazione deve essere condotta non solo in relazione a scenari di conflitto armato, ma anche rispetto a situazioni di degrado sociale, ambientale o climatico, o quando le risorse naturali sono soggette a sfruttamento insostenibile e l'individuo è quindi esposto a un rischio reale per il suo diritto alla vita<sup>(17)</sup>.

### 3. — Analisi dell'ordinanza n. 5022/21 della Corte di Cassazione.

Il primo aspetto interessante della pronuncia è la critica da parte della Corte di Cassazione a una ricostruzione stringente di ciò che comporti la compromissione della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo. Infatti, la Corte nota come il giudice della sentenza cassata abbia «erroneamente circoscritto la valutazione della sussistenza della condizione di pericolo generalizzato alla sola esistenza di un conflitto armato, senza considerare, né in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, né a quella di concessione della protezione umanitaria, il rischio di compromissione della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo specificamente legato alla ravvisata sussistenza del contesto di disastro ambientale».

Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, come normata dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione dello straniero dovrà essere valutata non solo alla luce dell'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a «qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi – qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica – i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».

<sup>(17)</sup> Si v. la nota a sentenza di F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, in The Italian Review of International and Comparative Law 1(1), 2021, p. 146 ss.

Tale approccio amplia notevolmente il novero dei soggetti potenzialmente eleggibili a ricevere protezione umanitaria come rifugiati.

La Cassazione, infatti, si esprime favorevolmente a quanto lamentato dal ricorrente, il quale faceva valere, in primis, l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. (18), perché il Tribunale non avrebbe considerato la situazione di disastro ambientale esistente nel delta del Niger; e, in secondo luogo, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 perché il giudice di merito non avrebbe riconosciuto la protezione umanitaria, sulla base dell'esistenza del grave disastro ambientale suddetto.

La pronuncia presenta due tratti salienti secondo quanto argomenta la letteratura in materia (19). Il primo consiste nell'alleggerimento dell'onere della prova richiesto per accordare la protezione umanitaria, rispetto ad altre pronunce precedenti. Rileverebbero a tal fine le generiche condizioni ambientali del paese d'origine senza che l'ordinanza richiami la necessità di una reale valutazione soggettiva. In altre parole, il richiedente non era tenuto a fornire prove adeguate di essere stato personalmente e individualmente privato dell'esercizio dei suoi diritti umani fondamentali a causa di un atto o di un evento specifico attribuibile a un disastro ambientale (20). Tale irrilevanza dell'esistenza di un rischio di danno individuale distingue il caso in questione dal caso *Ioane Teitiota v. Nuova Zelanda* del 2019 (21), pur citato dalla stessa Cassazione, dove il Comitato delle Nazioni Unite aveva invece argomentato che il rischio doveva essere personale, e non meramente derivato dalle condizioni generali del paese ricevente (22).

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> Ossia, l'impugnabilità di un provvedimento tramite ricorso in Cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

<sup>(19)</sup> F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., p. 146 ss.

<sup>(20)</sup> F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., p. 155 s.

<sup>(21)</sup> Si veda Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business [2015] NZSC 107. Per il testo della pronuncia, si veda climatecasechart.com/non-us-case/ioane-teitiota-v-the-chief-executive-of-the-ministry-of-business-innovation-and-employment/.

<sup>(22)</sup> F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., p. 155 s., citando il caso Teitiota, par. 9.3.

Il secondo aspetto particolarmente interessante della pronuncia è il fatto che la Corte non richiama l'art. 20-bis del d.lgs. n. 286/1998, come aggiunto dal decreto Salvini e modificato dal recente d.l. n. 130/2020, contenente la disciplina del permesso di soggiorno per calamità naturale. Si argomenta che il fatto che la Corte non abbia fatto alcun riferimento a tale articolo apre la possibilità di un significativo ampliamento del livello di protezione, che sembrerebbe abbracciare più ampiamente situazioni di disastri naturali, cambiamenti climatici e sfruttamento insostenibile delle risorse naturali<sup>(23)</sup>.

La Corte di Cassazione richiama la motivazione del Tribunale che aveva emesso il provvedimento cassato, il quale aveva dato atto dell'esistenza, nella zona del delta del Niger, di una grave situazione di dissesto ambientale, dovuta allo sfruttamento indiscriminato dell'area da parte delle compagnie petrolifere e conflitti etnico-politici. Il giudice di merito aveva indicato l'attività di diversi gruppi paramilitari, autori di sabotaggi e furti che avevano causato numerosi sversamenti di petrolio, a causa dei quali vaste zone sono state contaminate. Questa situazione – a detta del Tribunale – aggravava la persistente condizione di povertà della popolazione locale, la quale da una parte non beneficiava dei proventi delle risorse naturali dell'area, e dall'altra pativa dell'insicurezza legata alla presenza di forze paramilitari. Emerge la qualificazione del fattore climatico come aggravante preesistenti condizioni di vulnerabilità e acceleratore di migrazioni.

Tuttavia, il Tribunale non riteneva tale condizione sufficiente ai fini della configurazione di una condizione di violenza generalizzata rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett.  $\epsilon$ ) del d.lgs. n. 251 del 2007 <sup>(24)</sup>, argomentando come il livello di violenza generalizzata non fosse tale da integrare un conflitto armato o una situazione equivalente. Nell'ordinanza in commento, la Cassazione respinge tale rico-

<sup>(23)</sup> F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., p. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>(24)</sup> Decreto di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

struzione e nota come erroneamente il Tribunale non abbia considerato il contesto di dissesto ambientale e insicurezza associata a tale contesto come rilevante ai fini della concessione della protezione umanitaria.

La pronuncia in commento richiama la giurisprudenza internazionale come l'Ordinanza del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, emessa nel caso *Teitiota*, in cui si afferma che il diritto allo *status* di rifugiato deve essere riconosciuto anche per motivi di carattere ambientale e climatico. La decisione del Comitato infatti riconosce la possibilità che gli effetti non adeguatamente contrastati del cambiamento climatico possano comportare la violazione dei diritti fondamentali alla vita e a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti. Da ciò, il Comitato deduce che, in via astratta, il rischio di subire tali effetti nel paese d'origine rientri nelle cause di inespellibilità dello straniero in virtù del principio cogente di non respingimento (*non-refoulement*).

Il ricorrente nel caso Teitiota lamentava, in particolare, l'estrema instabilità ed incertezza delle sue condizioni di vita dovuta all'aumento del livello del mare che aveva eroso l'area abitabile dell'isola, causando un aumento della densità di popolazione, la scarsità delle risorse naturali e conseguenti tensioni sociali, e paragonava la sua condizione e quella di un migrante in fuga dalla guerra. Il Comitato, pur rigettando la domanda a causa della mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'effettivo ed imminente pericolo di sommersione dell'isola dalla quale egli proveniva, aveva affermato il principio per cui gli Stati hanno l'obbligo di assicurare e garantire il diritto alla vita delle persone, e che tale diritto si estende anche alle minacce ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell'esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile (cfr. punto 9.4 della decisione) e che possono arrecare una violazione del diritto alla vita di ciascun individuo (cfr. punto 9.5). La Cassazione, citando specificamente tali due passaggi, dimostra di abbracciare pienamente i recenti avanzamenti della giurisprudenza internazionale al fine di innovare la (datata) figura della protezione umanitaria, alla luce del mutato panorama mondiale di crisi ambientale e climatica.

L'ordinanza dunque offre un principio guida a futuri giudizi in cui si debba valutare se il contesto di provenienza del migrante sia "sufficientemente letale" ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Tale valutazione andrà condotta con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area. Il pericolo per la vita individuale che potrà rilevare ai fini del riconoscimento della protezione, infatti, non dovrà necessariamente derivare da un conflitto armato, potendo dipendere da condizioni socio-ambientali comunque riferibili all'azione dell'uomo, a condizione che il contesto che si viene a creare in una determinata zona sia «in concreto, tale da mettere seriamente a rischio la stessa sopravvivenza del singolo individuo e dei suoi congiunti». La Corte di Cassazione accoglie dunque l'istanza presentata dal ricorrente, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di merito, enunciando il seguente principio di diritto come criterio guida: «Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" individuato dalla giurisprudenza di questa Corte [...] costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non soltanto con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi – qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica – i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».

## 4. — Riflessioni conclusive.

Come nota la letteratura sul tema <sup>(25)</sup>, gli evidenziati progressi indicano come a livello giurisprudenziale internazionale e nazionale vi sia una crescente apertura verso il riconoscimento del legame tra ambiente, clima, violazione dei diritti umani e migrazioni In effetti, negli ultimi anni, il contenzioso davanti ai tribunali nazionali e internazionali ha svolto un ruolo sempre più importante nella lotta al cambiamento climatico <sup>(26)</sup>, con una particolare enfasi sulla tematica della violazione dei diritti umani per gli effetti del cambiamento climatico <sup>(27)</sup>. Tuttavia, questa tendenza è stata meno accentuata in Italia, dove solo recentemente è stato avviato un procedimento giudiziario trattante esplicitamente il legame tra cambiamento climatico e i conseguenti obblighi legali in chiave di tutela dei diritti umani <sup>(28)</sup>.

La pronuncia qui analizzata è stata dunque accolta come una decisione che, insieme ad altre sentenze precedenti della stessa Corte di Cassazione, può aprire la strada a una prima ondata di cause sul clima davanti ai tribunali italiani, unendosi a un *trend* globale del c.d. "contenzioso sui rifugiati climatici" (29), e focalizzandosi in particolare sul contenzioso climatico basato sui diritti umani (30). Si è argomentato, per esempio, che l'ordinanza in questione potrebbe essere considerata «il punto di arrivo di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione della vulnerabilità, ai fini della concessione della protezione umanitaria, deve es-

<sup>&</sup>lt;sup>(25)</sup> C. Scissa, La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi, cit., p. 137 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>(26)</sup> UNEP, Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, 2020, in www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review.

<sup>&</sup>lt;sup>(27)</sup> J. PEEL, H.M. OSOFSKY, A Rights Turn in Climate Change Litigation?, in Transnational Environmental Law, 2018, p. 37 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>(28)</sup> Si veda la causa Giudizio Universale, in giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/.

<sup>(29)</sup> F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., pp. 146-148.

<sup>(30)</sup> M. CARDUCCI, Il cambiamento climatico nella giurisprudenza italiana, in Diritti Comparati, 2021, consultabile in www.diritticomparati.it/il-cambiamento-climatico-nella-giurisprudenza-italiana/.

sere condotta anche in relazione alle condizioni ambientali e climatiche» (31).

Tali avanzamenti a livello giurisprudenziale non sono, tuttavia, fiancheggiati da una simile innovazione legislativa a livello nazionale dove invece è stato notato che si starebbe assistendo a una progressiva compressione della portata degli istituti costitutivi della disciplina dell'asilo costituzionale e, in particolar modo, della protezione umanitaria (32).

La giurisprudenza nazionale e internazionale analizzata, tuttavia, indica inequivocabilmente che gli Stati sono vincolati ad assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua ampia declinazione, anche a prescindere dall'esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza. Anche laddove manchi una minaccia diretta alla vita come un conflitto armato, la protezione umanitaria può essere riconosciuta alla luce di un contesto dove il degrado ambientale e gli effetti del cambiamento climatico stiano compromettendo l'effettivo godimento dei diritti umani individuali.

Mentre letteratura scientifica offre numerosi esempi a livello internazionale ed europeo di casi in cui le persone sfollate anche o soprattutto a causa dei cambiamenti climatici vengono riconosciute come "rifugiati climatici" (33), anche mancando una normativa specifica sul tema, il legislatore italiano sembra trovarsi davanti a un'impasse definitoria. La definizione della figura in questione risulta infatti ancora controversa dal punto di vista giuridico.

Tuttavia, di fronte all'assenza di interventi legislativi efficaci, la società civile, i portatori di interesse e le organizzazioni del settore stanno ricorrendo ai tribunali come legittimo terreno di confronto per stimolare innovazioni

<sup>(31)</sup> F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., p. 154. Vona nella nt. 15 a p. 154 cita Cass., 4 febbraio 2020, n. 2563, Cass., 10 Novembre 2020, n. 25143 e Cass., 8 gennaio 2021, n. 121.

<sup>(32)</sup> Per una ricostruzione della protezione per calamità in Italia dal 1996 ad oggi, si veda C. Scissa, La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi, cit., p. 137 ss., e F. Vona, Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?, cit., p. 150, nt. 6.

<sup>(33)</sup> F. ROSIGNOLI, Environmental justice for climate refugees, cit.

"dal basso". Si stanno inoltre moltiplicando iniziative civiche e di professionisti volte a stimolare un dibattito sia sociale che scientifico sul tema della migrazione ambientale e climatica.

Un esempio di questo coinvolgimento è il progetto avviato nel 2023 dall'associazione italiana "Systasis – Centro studi per la prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali", con base a Milano, assieme a numerosi altri partner inclusi centri di ricerca ed enti impegnati nell'accoglienza dei migranti, con il supporto di un finanziamento di Fondazione Cariplo (34). Il progetto, dal titolo «Le Rotte del Clima» (35), mira a rispondere al vuoto definitorio che circonda la nozione di "sfollati climatici", attivando una campagna di raccolta dati qualitativa, partendo delle esperienze di coloro che stanno vivendo in prima persona eventi estremi legati al/aggravati dal cambiamento climatico, al punto di dover abbandonare la propria terra. L'approccio partecipativo dell'iniziativa si distingue per ricercare il vissuto della migrazione climatica proprio alla fonte, partendo dall'esperienza del migrante stesso. Il progetto cerca poi modi creativi ed inclusivi per valorizzare e raccontare questi dati, sia per promuovere una consapevolezza sociale sul tema ma anche al fine di sviluppare nuove strategie di tutela giudiziaria.

Come nel caso del progetto illustrato, enti del terzo settore sempre più spesso costruiscono collaborazioni con ricercatrici e ricercatori (accademici) per indagare il complesso fenomeno della migrazione ambientale e climatica, anche dal punto di vista giuridico. Un esempio recente è il report "Crisi Ambientale e Migrazioni Forzate" (36), ormai arrivato alla terza edizione, pubblicato dall'associazione italiana "A Sud" e dal "Centro Documentazione Conflitti Ambientali", entrambi con base a Roma, in collaborazione con "Open Arms Italia".

<sup>&</sup>lt;sup>(34)</sup> Si veda la pagina di un evento di lancio del progetto presso la Triennale di Milano, in *triennale.org/eventi/rotte-clima-crisi-climatica-migrazioni-diritti*.

<sup>(35)</sup> A cui l'autrice Anna Berti Suman partecipa come esperta di monitoraggio ambientale civico e membra dell'associazione Systasis.

<sup>(36)</sup> S. ALTIERO, M. MARANO (a cura di), *Crisi ambientale e migrazioni forzate. Persecuzioni climatiche*, 3ª ed., Associazione A Sud/CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2023, consultabile in *asud.net/risorsa/persecuzioni-climatiche/*.

Esperti del settore e giuristi dovrebbero osservare con attenzione sia gli sviluppi legislativi internazionali e i recenti arresti giurisprudenziali, nonché il crescente impegno sul tema da parte della società civile e degli enti del terzo settore insieme al mondo della ricerca (accademica), al fine di contribuire a un dibattitto urgente, e definire soluzioni condivise e ragionevoli, sia a livello sociale che normativo.